

N.192 registro deliberazione *Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti*

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15 Luglio 2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA –

L'anno Duemilaventuno addì Quindici del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco) (collegato da remoto)

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) ASSENTE

CLERICO CRISTINA (Assessore)

DALMASSO DAVIDE (Assessore)

GIORDANO FRANCA (Assessore) ASSENTE

GIRAUDO DOMENICO (Assessore)

MANTELLI MAURO (Assessore)

OLIVERO PAOLA (Assessore)

SERALE LUCA (Assessore) ASSENTE

VERNETTI MARCO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore VERNETTI MARCO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Università degli studi di Torino promuove tirocini di formazione e orientamento a beneficio degli studenti universitari, con l'obiettivo di favorire il contatto tra l'università, gli studenti e le aziende o enti interessati al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 s.m.i., recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione, che contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- in tale ottica la predetta Università ha chiesto il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari formativi e di orientamento da parte dei propri studenti, a suo tempo sottoscritta e scaduta il 29 gennaio 2021;
- va precisato in proposito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. I tirocinanti sono coperti da assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto rientranti nella speciale forma di gestione "per conto dello Stato", mentre l'assicurazione per la responsabilità civile è a carico della citata Università che si avvale di compagnie assicurative operanti nel settore, senza oneri per questo Comune in qualità di soggetto ospitante;
- l'attivazione di tirocini curriculari viene disciplinata dalla convenzione allegata a questa deliberazione, già approvata dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Torino e valida per gli studenti di qualsiasi corso di studio della stessa;
- la convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di emissione;
- in base a tale convenzione, il Comune di Cuneo si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le proprie strutture, un numero di soggetti variabile in funzione della disponibilità delle stesse:
- ogni singolo percorso prevede la definizione di un progetto formativo che ne dettaglia i
 contenuti, quali periodo, orari, modalità e attività da svolgere, che potrà essere redatto dai
 responsabili di servizio, in accordo con il responsabile della gestione del Personale, con
 autonomi atti dirigenziali di gestione, compatibilmente con le contingenti esigenze
 organizzative e gestionali del servizio ospitante;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata dall'Università degli studi di Torino di rinnovo della convenzione per lo svolgimento, presso questo ente, di tirocini formativi;

Verificata la correttezza delle norme contenute nello schema di convenzione disciplinante le predette attività;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Università degli studi di Torino, quale soggetto promotore, e il Comune di Cuneo, quale soggetto ospitante, per l'attivazione di tirocini curriculari per gli studenti, secondo il testo che viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"];
- 2) di precisare che, sulla base della convenzione approvata e stipulata a firma del Sindaco quale rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle condizioni in essa pattuite, i singoli progetti formativi potranno essere redatti dai responsabili di servizio, in accordo con il responsabile della gestione del Personale, con autonomi atti dirigenziali di gestione, compatibilmente con le contingenti esigenze organizzative e gestionali del servizio ospitante;
- 3) di specificare che tale atto non comporta oneri economici per l'ente;
- 4) di dare atto che responsabile del procedimento è la signora Tarditi Patrizia, istruttore direttivo amministrativo del settore Contratti e personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di attivare, in tempi brevi, i tirocini in argomento presso le strutture dell'ente;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Federico Borgna

F.to Dr. Giorgio Musso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione stipulata in data 09/06/2021 con protocollo 1623/21

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna , nato a Torino (To), il 25/09/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: Comune Di Cuneo, partita IVA/codice fiscale 00480530047 / 00480530047, con sede legale in Cuneo (Cn) indirizzo Via Roma, 28 - CAP 12100, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da Federico Borgna, nato/a a Cuneo (Cn), il 19/10/1973, in qualità di rappresentante legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti,

con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 – Spese e Foro competente

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.		
Lì, 09/06/2021		
(Soggetto promotore)	(Soggetto ospitante)	
	IMPOSTA DI BOLLO	'
	L	